

DCO 390/2022 – Osservazioni Egea Spa

Con riferimento allo *spunto di consultazione S1* e per quanto concerne i SSPC, si plaude all'inclusione della "servitù" tra i titoli equipollenti – limitatamente alle aree interessate dalla linea di collegamento produttore/consumatore – alla disponibilità dell'area.

Tale inclusione, unitamente all'eliminazione del vincolo della disponibilità in capo al cliente dell'area su cui insiste l'impianto di produzione, consentirà di sviluppare nuovi SSPC oggi preclusi per tali motivi.

Parimenti si condivide la previsione, riepilogata nello *spunto di consultazione S2*, di consentire ai sistemi di cui all'art. 30 comma 1 lettera a) punto 2.1, di poter scegliere tra l'essere classificati come SSPC piuttosto che come autoconsumatore diffuso con il conseguente diverso trattamento per quanto concerne gli oneri di trasporto, spacciamento, generali di sistema, incentivi espliciti.

Al riguardo si ritiene tuttavia opportuno precisare meglio l'eventuale applicabilità, nelle due classificazioni anzidette, degli oneri di trasporto e spacciamento, che la scrivente ritiene non dovrebbero essere applicati in nessuna delle due non essendovi fisicamente alcun impegno della rete pubblica.

Per quanto concerne invece l'autoconsumo da fonte rinnovabile a distanza con impegno della rete pubblica (casistica di cui all'art. 30 comma 1 lettera a) punto 2.2) si ritiene opportuno indicarne esplicitamente la possibilità di realizzazione, in assenza di qualsiasi forma di incentivazione esplicita, anche al di fuori dei limiti di potenza e territoriali previsti per le comunità energetiche.

Al riguardo si ritiene inoltre opportuno che tali configurazioni trovino anch'esse una qualche forma di riconoscimento formale (qualifica GSE?) che ne attesti esplicitamente l'appartenenza ai sistemi di autoconsumo.

Non si condivide pertanto la proposta limitazione dell'intervento regolatorio alla sola valorizzazione dell'autoconsumo di energia elettrica inteso come sottoinsieme della condivisione dell'energia (punto 4.29 e 4.30 del DCO), ritenendo che tale autolimitazione possa costituire un freno allo sviluppo dell'autoconsumo di energia rinnovabile a distanza con utilizzo della rete di distribuzione oltre il perimetro della cabina primaria.

Al riguardo, pur condividendo la considerazione dell'Autorità secondo cui tali forme di autoconsumo sono già implementabili nell'ambito del libero mercato (in pratica mediante stipula di PPA in cui produttore e consumatore coincidono), si ritiene che l'assenza di un loro esplicito riconoscimento formale (eventualmente ottenibile su richiesta dell'operatore) ne renda incerte le possibilità di finanziamento e ne possa precludere l'eventuale accesso a forme di agevolazione diverse da quelle già previste per l'energia autoconsumata.

Per tale motivo si chiede che l'intervento regolatorio in oggetto includa anche tale categoria di realizzazioni attribuendogli una esplicita forma di riconoscimento dello status di "autoproduttore a distanza".